

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2015 - n. 91
Modifica dei termini previsti per le istruttorie di finanziamento e determinazione del contributo ammissibile di cui alle Ordinanze Commissariali n. 15 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. e n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 26 aprile 2012, n.43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2015.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione per l'intera durata del periodo di emergenza;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis);
- è stato disposto - articolo 3 - che i Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art.2, comma 2 del d.l. stesso, sulla base dei danni effettivamente verificatisi priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle contabilità speciali ed in particolare possono essere concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito».

Visto l'art.3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135 che prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e produttivi siano alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato e che rinvia la definizione delle modalità attuative ad apposito protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Dato atto che detto Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati è stato stipulato il 4 ottobre 2012;

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono stati disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- 20 febbraio 2013, n.15, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)*»;
- 20 febbraio 2013, n.16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*»;
- 19 giugno 2013, n.20, recante: «*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*»»;
- 19 giugno 2013, n.21, recante: «*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*»»;
- 18 settembre 2013, n.29, recante: «*Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013*»»;
- 11 dicembre 2013, n.34, recante: «*Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.24 del 22 luglio 2013*»»;
- 17 aprile 2014, n.45, recante: «*Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art.4 dell'ordinanza n.34 dell'11 dicembre 2013*»;
- 7 settembre 2014, n.58, recante: «*Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013 e n.45 del 17 aprile 2014*» che dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'Ordinanza 15 del 19 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2015

- 20 ottobre 2014, n.65, recante «*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n.15 del 20 febbraio 2013, come modificata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013, n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013, n.45 del 17 aprile 2014 e n.58 del 7 settembre 2014, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B-C)»*») che prevede, fatta salva la scadenza fissata per il deposito delle istanze, la possibilità di nuovamente presentare, a far tempo dalla data di emanazione dell'ordinanza stessa e sino al 30 novembre 2014, istanza in forma di prenotazione ai fini dell'ottenimento dei contributi;
- 20 ottobre 2014, n.66, recante: «*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n.21 del 19 giugno 2013, n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013, n.45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»*») che prevede, fatta salva la scadenza fissata per il deposito delle istanze, la possibilità di nuovamente presentare, a far tempo dalla data di emanazione dell'ordinanza stessa e sino al 30 novembre 2014, istanza in forma di prenotazione ai fini dell'ottenimento dei contributi.

Considerato che, stante le scadenze di cui alle succitate Ordinanze nn. 15 e 16 e s.m.i., la Struttura Commissariale ha avviato – con decreti del Soggetto Attuatore 17 novembre 2014, n.510 e 7 gennaio 2015, n.1 – una ricognizione periodica delle domande di contributo presentate ai Comuni da parte dei cittadini per il ripristino degli edifici e delle unità immobiliari ad uso abitativo anche al fine di verificare l'andamento del deposito delle istanze;

Considerato inoltre che le risultanze della ricognizione (decreto del Soggetto Attuatore n. 42 del 2 febbraio 2015) hanno evidenziato, nel mese di dicembre 2014, un incremento esponenziale nel processo di presentazione delle istanze di contributo (pari a circa il 50% del totale), con netta prevalenza della presentazione di richieste di contributo relative ad edifici che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi, relativamente alle quali il processo di istruttoria risulta essere, sotto il profilo della valutazione tecnica, particolarmente complesso e spesso necessitante di elementi di chiarimento e integrazione;

Valutata pertanto la necessità, fermi restando i termini previsti dalla normativa vigente per il rilascio del titolo abilitativo, al fine di consentire una più ponderata valutazione delle istanze, di una dilazione temporale dei termini relativi al processo istruttorio, fissati dalle ordinanze 15/2012 e s.m.i. e 16/2012 e s.m.i. come segue:

1. (Art. 5) - in 60 giorni, per la verifica dell'ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, la determinazione dei relativi contributi ammissibili e gli incumbenti conseguenti
2. (Art. 4) - in 30 dalla presentazione dell'istanza il termine entro cui il Comune può richiedere una sola volta le necessarie integrazioni
3. (Art. 4) - in 10 giorni il termine entro cui tali integrazione debbono essere fornire, pena il rigetto dell'istanza;

prevedendone la modifica, relativamente al termine di cui al punto 1. in 90 giorni, di cui al punto 2. in 60 giorni, di cui al punto 3. in 20 giorni;

Sentito il Comitato Tecnico scientifico nella seduta del 12 febbraio 2015

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Fermi restando i termini previsti dalla normativa vigente per il rilascio del titolo abilitativo, le scadenze temporali previste dell'Ordinanza Commissariale n. 15 del 20 febbraio 2013, così come successivamente modificata ed integrata, sono modificate come segue:

- Art. 4, c. 4: Il termine entro cui il comune, accertate carenze nella compilazione della istanza, può richiedere per

una sola volta le necessarie integrazioni è fissato in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;

- Art. 4, c. 4: Il termine entro cui le richieste necessarie integrazioni debbono essere fornite, pena il rigetto dell'istanza, è fissato in 20 giorni;
- Art. 5, c. 5: Il termine entro cui il comune deve provvedere alla verifica di ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto, la determinazione del contributo ammissibile, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, la comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato è fissato in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

Articolo 2

Fermi restando i termini previsti dalla normativa vigente per il rilascio del titolo abilitativo, le scadenze temporali previste dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013, così come successivamente modificata ed integrata, sono modificate come segue:

- Articolo 4, c. 4: Il termine entro cui il comune, accertate carenze nella compilazione della istanza, può richiedere per una sola volta le necessarie integrazioni è fissato in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- Articolo 4, c. 4: Il termine entro cui le richieste necessarie integrazioni debbono essere fornite, pena il rigetto dell'istanza, è fissato in 20 giorni;
- Articolo 5, c. 5: Il termine entro cui il comune deve provvedere alla verifica di ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto, la determinazione del contributo ammissibile, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, la comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato è fissato in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

Articolo 3

La presente ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni